

*Sugli incarichi  
dirigenziali  
nel S.S.N.  
ultimi illeggittimi  
tentativi  
di difendere  
antichi e pericolosi  
privilegi  
Così l'Ordine  
degli Psicologi  
ha respinto l'attacco  
corporativo*

# E I MEDICI DICHIARARONO LA PIÙ STUPIDA DELLE GUERRE



*L'anacronistico tentativo di escludere gli psicologi dalle funzioni di dirigenza*

## LA RICHIESTA DELL'ORDINE DEI MEDICI È ILLEGGITTIMA

### IL COMUNICATO STAMPA DELL'ORDINE REGIONALE

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO RESPINGE L'ATTACCO DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI ROMA PRESENTATO ALLA REGIONE LAZIO SULLE NOMINE DI PSICOLOGI PROFESSIONISTI ALLA DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE

**“La nota dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Roma è il segnale del persistere di un'ingiustificata tendenza ostruzionistica verso la categoria professionale degli Psicologi, le cui premesse, dettagliatamente confutate, paiono prive di consistenza giuridica e tendono ad indurre in errore le Amministrazioni destinate, che certamente non vorranno discostarsi dal ricostruito panorama giurisprudenziale e dalle correlate disposizioni della Regione Lazio”.**

È questa la dichiarazione con cui si chiude la risposta del **Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio Marialori Zaccaria** al presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Roma Mario Falconi il quale, in una nota, inviata lo scorso 26 giugno al Presidente della Regione Lazio, all'Assessore alla Sanità e a tutti gli Enti interessati, **lamenta il conferimento di incarichi di direzione di strutture semplici e complesse a Dirigenti Psicologi e chiede l'esclusione della categoria professionale degli Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi di direzione di strutture complesse.**

In una lettera articolata, inviata oggi a tutti i destinatari, l'Ordine degli Psicologi smonta le argomentazioni dell'Ordine dei Medici, che si configurano in sostanza solo come una difesa di stampo vetero-corporativo e che sono state già respinte a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa e più recentemente anche dalla Regione Lazio.

**La richiesta dell'Ordine dei Medici è dunque illegittima;** non trova oggi alcun fondamento giuridico e rimanda solo ad una volontà pervicace di difendere un privilegio, ormai superato dalla modernizzazione delle norme che hanno riguardato il S.S.N. Esiste oggi, infatti, un ruolo unico della Dirigenza sanitaria, del quale fanno parte anche gli Psicologi e sono solo gli incarichi a fare la differenza tra i singoli Dirigenti, sia dal punto di vista delle responsabilità che dal punto di vista economico. Il contenuto sostanziale degli incarichi di direzione di struttura complessa è prettamente organizzativo, gestionale, di analisi di costi e aderenza agli obiettivi assegnati. Tanto è vero, che gli avvisi pubblici richiedono quale requisito per l'ammissione alle procedure selettive il possesso di un attestato di formazione manageriale o l'assunzione dell'obbligo a conseguirlo.

La giurisprudenza, che si è finora occupata proprio di alcune ipotesi riferite ai Ser.T., ha affermato che **gli Psicologi, alla luce della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali nel S.S.N., sono idonei alla direzione di strutture complesse nelle quali operino anche i Medici e, pertanto, devono essere inclusi nel novero dei possibili partecipanti alle relative selezioni.**

**L'Organizzazione Mondiale della Sanità** già nel 1948 enucleava i seguenti principi a difesa della persona-consumatore **“la sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità. Per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibili a tutti i popoli le cognizioni acquistate dalle scienze mediche, psicologiche ed affini”.**

Principi riaffermati nella **Legge istitutiva del SSN del 1978 n. 833**, in particolare al punto 1 **“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il SSN. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana”.**

13 luglio 2007

### IL SOSTEGNO DELL'ORDINE NAZIONALE

L'ORDINE NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI SOSTIENE IL PIENO DIRITTO DEGLI PSICOLOGI PROFESSIONISTI A PARTECIPARE ALLE SELEZIONI PER LA DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE

*Fatta propria dall'Ordine Nazionale, che ne rappresenterà l'indiscussa legittimità in tutte le sedi istituzionali, l'azione dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, che di recente ha respinto gli attacchi dell'Ordine provinciale dei Medici di Roma, presenta-*

**to alla Regione Lazio, e della CGIL FP Medici Roma e Lazio, sulle nomine di psicologi professionisti alla direzione di strutture complesse**

“Riaffermiamo pieno sostegno e solidarietà ai colleghi su una questione annosa e non più sostenibile come la prerogativa dei Medici, rispetto agli Psicologi, a dirigere Unità Complesse. Mi riferisco ai recentissimi attacchi giunti dal Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Mario Falconi, che ha invitato il Governatore della Regione Lazio ad assegnare gli incarichi dirigenziali di Unità Complesse esclusivamente a Medici, e dalla CGIL FP Medici di Roma e Lazio, che, in ordine alla stessa questione, ha invocato pretestuose, provocatorie, raccapeccianti motivazioni gravemente e palesemente lesive della dignità professionale degli altri Dirigenti”.

**Con questa dichiarazione del Presidente Palma, l’Ordine Nazionale degli Psicologi annuncia un’intensa attività di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni, in una logica di promozione del diritto alla salute per tutti i cittadini.**

La posizione dell’Ordine dei Medici è illegittima, e nella stessa misura quella della CGIL FP di Roma e Lazio: la giurisprudenza che si è finora occupata proprio di alcune ipotesi riferite ai Ser.T. ha già affermato che gli Psicologi, alla luce della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali nel S.S.N., sono idonei alla direzione di strutture complesse nelle quali operino anche i Medici e, pertanto, devono essere inclusi nel novero dei possibili partecipanti alle relative selezioni.

Lo scorso 23 giugno il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma Mario Falconi ha inviato al presidente della Regione Lazio una nota in cui lamentava il conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse a dirigenti psicologi, chiedendone l’esclusione dalle nomine. Solo pochi giorni dopo - il 27 giugno - sulla stessa questione, perveniva la comunicazione della CGIL Medici FP di Roma e Lazio. Due atti a cui è seguita la ferma risposta dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, presieduto da **Ma-**

**rialori Zaccaria**, che, in due lettere inviate a tutti i soggetti coinvolti, ha definito le argomentazioni una difesa di stampo vetero-corporativo, essendo state già respinte a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa e più recentemente anche dalla Regione Lazio.

“Tesi che paiono prive di consistenza giuridica e che non potranno indurre in errore le Amministrazioni interessate ed il chiaro segnale del persistere di una ingiustificata tendenza ostruzionistica verso la categoria professionale degli Psicologi”, secondo il Presidente **Marialori Zaccaria**, che riferendosi all’attacco del Sindacato ha mostrato tutto il suo stupore per “le dichiarazioni rese dai componenti della più antica e rappresentativa organizzazione sindacale, quale è la CGIL, che a nostro avviso, dovrebbe operare nel rispetto ed a tutela di ogni categoria professionale ed in osservanza del valore della intercategorialità”.

“È la tutela dell’utente, la centralità della persona come unico destinatario - afferma **Palma** - il fine ultimo della Psicologia, il suo valore intrinseco. Affondano in queste radici i richiami della comunità scientifica e professionale degli psicologi verso l’adozione di norme e di comportamenti che chiariscano in via definitiva l’assoluta pari dignità fra medici e psicologi nel campo dei servizi che promuovono la salute. Facciamo perciò appello alle Istituzioni perché, nell’ambito della riforma del S.S.N. e delle Professioni, sia considerata adeguatamente e correttamente l’importanza della salute e del benessere psicologico del cittadino”.

Già nel 1948, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che “la sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un’assenza di malattia o d’infermità. Per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibili a tutti i popoli le cognizioni acquisite dalle scienze mediche, psicologiche ed affini”. Principi ribaditi nella Legge istitutiva del SSN del 1978 n. 833, in particolare al punto 1 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività

mediante il SSN. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana”.

Il benessere psico-fisico e sociale della comunità dovrebbe tendere verso un progetto di “*psicologia di base*”, vale a dire di una psicologia in grado di cogliere i primi segni del disagio esistenziale delle persone, per evitare che si trasformino in vere e proprie patologie croniche psico-fisiche.

La nostra proposta è avvalorata da un ampio quadro giurisprudenziale, la cui *ratio* pone sullo stesso piano medici e psicologi, laddove non “*conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo che devono essere assicurati dalle strutture regionali*”.

Al contrario, il complesso delle disposizioni sulla materia, annettono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, specifica importanza all’attività di prevenzione e recupero alla vita normale, “*rispetto alle quali preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professionale degli psicologi i quali, del resto, sono iscritti con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del D.P.R. 28 dicembre 1979. A posteriori... la legge n. 45 del 1999 ha definitivamente chiarito la coincidente posizione di psicologi e medici con riferimento al servizio in questione e conclamato la possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo...*”.

Si tratta perciò di contrastare la cultura della “medicalizzazione della società” che, diversamente, domanda sempre più prevenzione, ascolto del disagio, multidisciplinarietà degli interventi.

“In questa prospettiva - ha dichiarato **Palma** - con rinnovato vigore porteremo avanti nelle sedi più opportune le nostre proposte di: **potenziare l’assistenza psicologica nell’ambito dei servizi territoriali, ospedalieri e della Casa della Salute e prevedere l’istituzione della figura dello Psicologo di Base**”.

*Il testo dell'“Atto di invito e avvertenza” dell'Ordine provinciale dei Medici chirurghi e odontoiatri*

## NELLA “DICHIARAZIONE DI GUERRA” SOLO MOTIVAZIONI PRETESTUOSE E INSULTANTI

### ATTO DI INVITO ED AVVERTENZA

L'Ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, in persona del Presidente e legale rappresentante, dott. Mario Falconi, con sede in Roma, via G.B. De Rossi n. 9, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto, in Roma, P.zza della Libertà 20, presso lo studio dell'avv. Francesco Caroleo.

#### PREMESSO

che tra le attribuzioni assegnate all'Ordine dei Medici vi è anche quella di vigilare sul decoro e sulla dignità professionale dei propri iscritti a tutela degli interessi generali della collettività ed in particolare dei pazienti, in ossequio alle norme vigenti;

che l'Ordine è venuto a conoscenza da più parti, da ultimo dalla Regione Lazio (nota in data 16.03.2007 a firma del Direttore regionale, dott. Silvio Natoli), che si intenderebbe procedere al conferimento di incarichi di direzione di U.O.C. ovvero di strutture semplici, a favore di figure professionali diverse da quella medica, con evidenti riflessi in ordine alle professionalità dell'attività svolta, alla tutela della salute dei cittadini, alla subordinazione del medico a figure professionali non specificamente competenti;

che, in particolare, negli ultimi mesi si sono rilevati con preoccupante frequenza, numerosissimi casi in cui le ASL hanno proceduto alla nomina a direttori di strutture complesse nei DSM e nei SERT, professionisti psicologi (ad esempio, ASL RM/G, direttore DSM, RM/B direttore DSM III distretto, ed altri);

che tale condotta risulta contraria a quanto previsto specificatamente dal D.Lgs 30.12.1992, n. 502, artt. 15 e 15 bis e dal D.P.R. 10.12.1997 n. 384, che

vietano l'accesso pluricategoriale per gli incarichi direttivi di struttura complessa nei DSM e nei SERT;

che, peraltro, anche il TAR Lazio, con ordinanze 6 dicembre 2006, ha respinto in via cautelare il ricorso proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio avverso i provvedimenti della ASL/RMC e della ASL RM/A che conferivano incarichi di dirigenza di struttura complessa a medici e non a psicologi, accogliendo di conseguenza la domanda proposta dall'Ordine dei Medici di Roma di vedere integralmente confermato il provvedimento della ASL impugnato anche in via cautelare.

Tutto quanto sopra premesso, l'Ordine, come sopra rappresentato e domiciliato per i motivi sopra esposti.

#### INVITA

1. La Regione Lazio, in persona del suo presidente e legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7;
2. l'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, in persona dell'Assessore *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7;
3. la Direzione Generale del Lazio, in persona del Direttore Regionale *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, Via R. Raimondi Garibaldi n. 7;
4. la Commissione Sanità presso la Regione Lazio in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, Via della Pisana n. 1301;
5. la Asl RM/A, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Roma, Via Ariosto n. 3;
6. la Asl RM/B, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Roma, Via Filippo Meda n. 35;
7. la Asl RM/C, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Roma, Via dell'Arte n. 68;

8. la Asl RM/D, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Roma, Via Casal Bernocchi n. 73;
9. la Asl RM/E, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Roma, Borgo S. Spirito n. 3;
10. la Asl RM/F, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Civitavecchia, Via Terme di Traiano n. 39;
11. la Asl RM/G, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Tivoli, Via Tiburtina n. 22A;
12. la Asl RM/H, in persona del Direttore Generale *p.t.*, con sede in Albano Laziale, Borgo Garibaldi n. 12;
13. il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, Via Flaminia n. 79;
14. la Commissione Sanità presso la Regione Lazio in persona del Vice Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, Via della Pisana n. 1301;

affinché in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente e secondo l'orientamento espresso dagli organi di giustizia amministrativa, vogliano assegnare, nell'ambito dell'area medica relativa ai DSM e SERT, i correlati incarichi dirigenziali, esclusivamente ai laureati in medicina e chirurgia specialisti in psichiatria o discipline equipollenti e nel contempo

#### AVVERTE

i succitati Enti che, in difetto, l'Ordine si adopererà in tutte le sedi, anche giudiziali, alla tutela dei diritti e delle ragioni dei propri iscritti e di tutti i cittadini, nel rispetto delle leggi dello Stato.

Con osservanza

Roma, 26 giugno 2007

**Mario Falconi**  
Il Presidente

Avv. Francesco Caroleo

*Ecco perché non si tengono  
in piedi le assurde pretese  
dei medici (insulti, a parte)*

## UNA RISPOSTA PACATA MA FERMA

*Spett.le Ordine Provinciale  
di Roma dei Medici Chirurghi  
ed Odontoiatri  
Via G.B. De Rossi, 9 Roma  
c.a. Presidente  
Dott. Mario Falconi*

*Spett.le Ordine Provinciale  
di Roma dei Medici Chirurghi  
ed Odontoiatri  
nel domicilio eletto presso  
Avvocato Francesco Caroleo  
Piazza della Libertà, 20  
00192 Roma*

*Spett.le Regione Lazio  
Via R. Raimondi Garibaldi, 7  
00145 Roma  
c.a. Presidente  
On. Piero Marrazzo*

*Spett.le Assessorato Sanità  
Regione Lazio  
Via R. Raimondi Garibaldi, 7  
00145 Roma  
c.a. Assessore  
On. Augusto Battaglia*

*Spett.le Direzione  
Regionale Sanità  
Regione Lazio  
Via R. Raimondi Garibaldi, 7  
00145 Roma  
c.a. Direttore Dott. Silvio Natoli*

*Spett.le Commissione Sanità  
Consiglio Regionale del Lazio  
Via della Pisana, 1301  
00163 Roma  
c.a. Presidente  
On. Franco Dalia  
c.a. Vicepresidente  
On. Stefano De Lillo  
c.a. Vicepresidente  
On. Luigi Canali*

*Spett.le ASL RM/A  
Via Ariosto, 3 -  
00185 Roma  
c.a. Direttore Generale  
Dott. Carlo Saponetti*

*Spett.le ASL RM B  
Via Filippo Meda, 35  
00157 Roma  
c.a. Direttore Generale  
Dott.ssa Flori Degrassi*

*Spett.le ASL RM C  
Via dell'Arte, 68  
00144 Roma  
c.a. Direttore Generale  
Dott.ssa Elisabetta Paccapelo*

*Spett.le ASL RM D  
Via Casal Bernocchi, 73  
00125 Roma  
c.a. Direttore Generale  
Dott.ssa Giuseppina Gabriele*

*Spett.le ASL RM E  
Borgo Santo Spirito, 3  
00193 Roma  
c.a. Direttore Generale  
Dott. Piero Grasso*

*Spett.le ASL RM F  
Via Terme di Traiano, 39a  
00053 Civitavecchia  
c.a. Direttore Generale  
Dott. Marco Biagini*

*Spett.le ASL RM G  
Via Tiburtina, 22a  
00019 Tivoli  
c.a. Direttore Generale  
Dott. Giovanni Di Pilla*

*Spett.le ASL RM H  
Borgo Garibaldi, 12  
00041 Albano Laziale  
c.a. Direttore Generale  
Dott. Luciano Mingiacchi  
e, p.c. Spett.le Consiglio  
Nazionale dell'Ordine  
degli Psicologi  
Piazzale di Porta Pia, 121  
00198 Roma  
c.a. Presidente  
Dott. Pinluigi Palma*

*c.a. Coordinatore Commissione  
Deontologia e Tutela  
della Professione  
Dott. Giuseppe Bontempo*

*Spett.le Ministero della Salute  
c.a. Consulente Professioni  
Sanitarie  
Dott. Saverio Proia*

*Spett.le AUPI Lazio  
Via Arenula, 16a  
00186 Roma  
c.a. Segretario  
Dott. Giuseppe Inneo*

**Oggetto: "Atto di invito ed avvertenza" dell'Ordine Provinciale dei Medici di Roma del 26-6-2007.**

È pervenuto in data 10-7-2007 allo scrivente Ordine degli Psicologi del Lazio l'"Atto di invito ed avvertenza" in oggetto, a firma del Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Roma ed indirizzato anche ai soggetti destinatari della presente, con il quale si lamenta il conferimento di incarichi di direzione di strutture semplici e complesse a Dirigenti Psicologi ed illegittimamente si chiede l'esclusione della categoria professionale degli Psicologi dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi di direzione dei D.S.M. e dei Ser.T.

Le premesse da cui muove l'Ordine dei Medici, già confutate a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa e più recentemente anche dalla Regione Lazio, paiono del tutto erronee ed infondate, oltre che inveritiere nella parte in cui accennano alle ordinanze del T.A.R. Lazio del 6-12-2006 con le quali il giudice amministrativo ha semplicemente declinato la sua giurisdizione in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali senza pronunciarsi in alcun modo sul merito delle controversie.

Dette ordinanze, recanti i nn. 6736/06 e 6737/06, recitano infatti: “*Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare in relazione al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo...*” e non perché fosse in alcun modo fondata la posizione sostanziale dell'Ordine dei Medici.

Del resto, come noto, sull'argomento sono diverse le pronunce giurisprudenziali che hanno dichiarato il diritto degli Psicologi di partecipare alle procedure selettive per il conferimento di incarichi di direzione di strutture semplici e complesse, nonché di Dipartimenti ed i Distretti sanitari.

Era nota, infatti, l'illegittima tendenza delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ad escludere aprioristicamente gli Psicologi Dirigenti dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di tali incarichi. In concreto accadeva che, salvo rare eccezioni, soprattutto gli incarichi apicali venivano riservati dalle Aziende ai soli appartenenti all'Area medica e delle specialità mediche, ad esempio nelle discipline di Psichiatria, Neuropsichiatria e Neuropsichiatria Infantile.

In tal modo si vedevano illegittimamente esclusi dalle selezioni gli Psicologi Dirigenti, che pure appartengono alle altre categorie professionali del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 10-12-1997, n. 484 (Regolamento per l'accesso all'ex II livello dirigenziale nel S.S.N.) e per i quali non esiste alcuna preclusione normativa o contrattuale collettiva all'accesso agli incarichi di direzione di strutture complesse delle quali notoriamente costituiscono asse portante insieme ai Medici.

Sul punto è utile ricordare che il rap-

porto di lavoro dei Dirigenti del S.S.N. è disciplinato dai CC.CC.NN.LL. dell'Area Medico-Veterinaria e dai CC.CC.NN.LL. dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa cui appartengono gli Psicologi, del 5-12-1996, dell'8-6-2000 e del 3-11-2005.

La disciplina contrattuale è imperniata sulle disposizioni dettate dall'ultima riforma del S.S.N., cosiddetta “riforma Bindi” di cui al D.L.vo 19-6-1999, n. 229, contenente modifiche al D.L.vo 30-1-2-1992, n. 502.

Oggi esiste un ruolo unico della Dirigenza sanitaria, del quale fanno parte anche gli Psicologi e nel quale sono confluiti gli ex IX, X ed XI livello (quest'ultimo cosiddetto livello apicale), passando per un periodo in cui gli ex IX e X livello erano stati accorpati nel I livello dirigenziale e l'ex XI livello (apicale) era stato denominato II livello dirigenziale.

In questo ruolo unico sono gli incarichi a fare la differenza tra i singoli Dirigenti, sia dal punto di vista delle responsabilità che dal punto di vista economico.

In particolare, ogni Dirigente con almeno cinque anni di anzianità deve essere assegnatario di un incarico che può essere: - di direzione di struttura complessa (v. art.15 ter D.L.vo n. 502/92); - di direzione di struttura semplice; - di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

Per ogni Dirigente deve essere stipulato un contratto individuale di lavoro, nel quale devono essere specificati, oltre all'area e disciplina di appartenenza, anche l'incarico conferito, la relativa tipologia e la sede di destinazione.

L'incarico dirigenziale è divenuto quindi elemento portante del rappor-

to di lavoro, intorno al quale ruotano tutte le altre disposizioni che riguardano la vita lavorativo-professionale del dipendente.

L'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa è disciplinato dagli artt. 29 dei due contratti dell'area medica e non medica del 2000, secondo cui “*Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti ai dirigenti... con le procedure previste dal DPR 484/97 nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale...*”.

Il Capo II del D.P.R. n. 484/97 (artt. 3 e seguenti) disciplina l'accesso agli incarichi di (ex II livello dirigenziale, ora di) direzione di struttura complessa. In particolare gli artt. 3 e 4 includono gli Psicologi tra le categorie professionali cui detti incarichi possono essere assegnati, nelle discipline “*Psicologia*” e “*Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attività di psicoterapia*”.

Ne consegue che qualora gli incarichi da attribuire afferiscano a servizi che vedono congiuntamente impegnati Medici e Psicologi (tra cui C.S.M., T.S.M.R.E.E., SER.T., ecc.) e che per tale ragione non vengono denominati Servizi Psichiatrici (come invece accade per il Servizio ospedaliero Psichiatrico di Diagnosi e Cura - S.P.D.C.), gli Psicologi non possono esserne aprioristicamente esclusi. Si tratta infatti di servizi nell'ambito dei quali la multidisciplinarietà, il lavoro di gruppo, l'integrazione socio-sanitaria e l'approccio globale alla persona costituiscono elementi essenziali delle prestazioni fornite agli utenti.

Peraltro, dal D.M. 30-1-1998 contenente “*Tabella relative alle discipline equipollenti previste dalla nor-*

## L'INTERVENTO DELL'ORDINE NAZIONALE

*Alla c.a. Dott. Amedeo Bianco  
Presidente FNOMCeO  
Piazza Cola di Rienzo 80/A  
00192 Roma*

### **Oggetto: Direzione di strutture complesse da parte di Psicologi**

Caro Presidente,

Ti scrivo in merito all'annoso "conflitto" tra Medici e Psicologi per la direzione delle strutture complesse, di recente riacceso dalle dichiarazioni del Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici di Roma, Dott. Mario Falconi, il quale ha sferrato un attacco alla categoria che rappresento, invitando il Governatore della Regione Lazio ad assegnare gli incarichi dirigenziali di Unità Complesse esclusivamente a Medici.

In particolare, nell'atto di invito e di avvertenza indirizzato alla Regione e a tutte le ASL nonché all'Ordine degli Psicologi del Lazio, il Dott. Falconi, criticando il conferimento di incarichi di direzione di strutture sanitarie complesse a Dirigenti Psicologi, chiede che questi vengano esclusi dalle nomine, in ragione di presunti riflessi in ordine alla professionalità dell'attività svolta, alla tutela della salute dei cittadini, alla subordinazione del medico a figure professionali non specificamente competenti. Secondo analoghe dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Presidente Falconi, l'assegnazione di incarichi dirigenziali nei D.S.M. e nei Ser.T. a Psicologi intaccherebbe la

*professionalità dei camici bianchi e metterebbe a repentaglio la tutela della salute dei cittadini.*

Asserzioni del medesimo tenore si ritrovano in una comunicazione inviata dalla FP CGIL Medici di Roma e del Lazio alla FP CGIL Medici Nazionale.

Dinanzi a simili affermazioni, gravemente lesive della dignità professionale degli Psicologi, nonché giuridicamente infondate, ritengo doveroso intervenire a sostegno dei professionisti Psicologi del Lazio, la cui Presidente, Dott.ssa Marialori Zaccaria, ha già prontamente replicato all'Ordine dei Medici di Roma e alla CGIL.

In questa sede mi preme ribadire, oltre alla pari dignità tra Medici e Psicologi nel campo dei servizi che promuovono la salute, il pieno diritto degli Psicologi a partecipare alle selezioni per la direzione di strutture complesse, tanto nel Lazio quanto in tutte le altre Regioni italiane. A più riprese, infatti, sia la Regione Lazio che la giurisprudenza amministrativa hanno respinto tesi, come quelle sopra richiamate, ostruzionistiche verso la categoria degli Psicologi. La giurisprudenza, che si è finora occupata di alcune ipotesi riferite ai Ser.T., ha già affermato che gli Psicologi, alla luce della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali nel S.S.N., sono idonei alla direzione di strutture complesse nelle quali operino anche i Medici e, pertanto, devono essere inclusi nel novero dei possibili partecipanti alle relative selezioni.

In assenza di qualsivoglia fondamento giuridico, dunque, le affermazioni del Dott. Falconi e della CGIL sembrano rivolte esclusivamente ad alimentare un inutile conflitto tra Medici e Psicologi, in un'ottica di sterile corporativismo. La denigrazione delle competenze e della professionalità degli Psicologi da parte dei Medici ha l'unico risultato di distogliere le due categorie da quello che dovrebbe essere il loro interesse primario, e cioè quello di mettere insieme le rispettive competenze a tutela della salute dell'utenza.

Mi rivolgo pertanto a Te, nella speranza che si possa continuare a collaborare, in una logica di promozione del diritto alla salute, al fine di ravvivare nei nostri colleghi l'attenzione per la centralità della persona e la consapevolezza di svolgere ruoli diversi che, con pari dignità, devono perseguire il comune obiettivo di tutelare il benessere psico-fisico del cittadino.

In attesa di un Tuo riscontro, Ti invio i miei migliori saluti.

*Dott. Giuseppe Luigi Palma  
Presidente dell'Ordine  
Nazionale degli Psicologi*

*mativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale*", risultano per l'Area di Psicologia (comprendente Psicologia e Psicoterapia) tra i Servizi equipollenti ai fini dei titoli di carriera, limitandoci ad alcuni esempi, quelli di "Salute mentale, età evolutiva e adulti", "Consultori familiari", "SER.T.", "Psichiatria", "Neuropsichiatria", "Neuropsichiatria infantile", "Clinica delle malattie nervose e mentali", "Igiene mentale".

Deve altresì considerarsi che il contenuto sostanziale degli incarichi di direzione di struttura complessa è prettamente organizzativo, gestionale, di analisi di costi e aderenza agli obiettivi assegnati.

L'art. 15 comma 6 del D.L.vo 30-12-1992, n. 502 sottolinea, infatti, che "Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio... Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite...".

Ciò, è in linea con gli artt.4 e 17 del T.U. sul pubblico impiego di cui al D.L.vo n. 165/01, che rimarcano a loro volta il carattere prettamente gestionale ed organizzativo delle funzioni dirigenziali.

In caso di attribuzione di strutture complesse, Medici e Psicologi, tolte le

funzioni derivanti dalle loro specifiche competenze professionali - che di fatto i responsabili di struttura complessa non riescono più a svolgere, se non in via del tutto residuale - vengono chiamati essenzialmente a dirigere ed organizzare.

Tanto è vero, che gli avvisi pubblici richiedono quale requisito per l'ammissione alle procedure selettive il possesso di un attestato di formazione manageriale o l'assunzione dell'obbligo a conseguirlo e prevedono altresì colloqui diretti all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione dei candidati.

Stante il quadro normativo sopra riportato, la giurisprudenza, che si è finora occupata proprio di alcune ipotesi riferite ai Ser.T., ha affermato un principio valido anche per le altre strutture complesse di cui sopra: gli Psicologi alla luce della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali nel S.S.N. sono idonei alla direzione di strutture complesse nelle quali operino anche i Medici e, pertanto, devono essere inclusi nel novero dei possibili partecipanti alle relative selezioni.

Ad esempio, il T.A.R. Lazio Sez. I, con sentenza 5-4-1999, n. 566 ha annullato l'art. 6, comma 5 del D.M. 30-11-1990 nella parte in cui prevedeva, seppure in via transitoria di prima applicazione, che laddove le funzioni di Dirigente del Ser.T. non risultassero "già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico".

La motivazione di detta sentenza precisa che "È agevole constatare come la disposizione consenta che la direzione del Sert sia acquisita anche da operatori appartenenti a professionalità diversa da quella medica, anche se non dotati della appo-

*sita specializzazione, che abbiano già ricevuto il relativo incarico. Se ne può dedurre che la norma esclude l'esistenza di un impedimento di carattere professionale a che la direzione sia assunta da uno psicologo, ma indica la figura del medico per una esigenza di celerità e di semplificazione nella fase di avviamento delle strutture. Una scelta siffatta, tuttavia, comprime la professionalità degli psicologi, i quali pur potendo aspirare alla direzione del Sert, ne sono esclusi senza motivi sufficientemente validi... Occorre dunque che l'Amministrazione... adottasse una disciplina che... consenta anche agli Psicologi di accedere alla direzione del Sert".*

Con ciò è stata spazzata via l'unica disposizione che abbia mai tentato di escludere, seppur temporaneamente, gli Psicologi dalla direzione di un Servizio afferente alla loro professionalità e nell'ambito del quale operano insieme ai Medici.

Su queste basi, il T.A.R. Sicilia Sez. I con sentenza 14-7-2003, n. 1151 ha annullato il Piano Sanitario Regionale nella parte in cui escludeva gli Psicologi dalla direzione dei Ser.T. e dei servizi per le Dipendenze Patologiche.

In particolare si legge nella motivazione che "Le clausole del P.S.R. relative all'attribuzione degli incarichi di Responsabile del Dipartimento delle dipendenze patologiche e di responsabile di SERT... appaiono difformi dalle prescrizioni legislative in tema di conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento e di responsabile di SERT in quanto individuano i soggetti potenzialmente destinatari di tali incarichi nei soli dirigenti medici, con esclusione degli psicologi; esse devono,

quindi, essere considerate illegittime”.

Secondo lo stesso T.A.R. Sicilia si deve “escludere che il conferimento di detti incarichi sia riservato ai soli dirigenti medici e ciò in considerazione sia della tipologia di trattamenti erogati (art. 3, “trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico farmacologico”) che della previsione nei relativi organici di un ugual numero di posti per medici e psicologi”.

Da ultimo il Consiglio di Stato Sez.V con sentenza 20-10-2005, n. 5885 ha precisato che “...il decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza della L. 26 giugno 1990 n. 162 (poi inglobato nel testo unico delle leggi in materia di stupefacenti...), contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT... pone sullo stesso piano medici e psicologi, nella definizione della tabella organica allegata al decreto, e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo che devono essere assicurati dalle strutture regionali. Al contrario il complesso delle disposizioni sulla materia, annettono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, specifico rilievo alla attività di prevenzione e recupero degli interessati alla vita normale, rispetto alle quali preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professionale degli psicologi i quali, del resto, sono iscritti con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del D.P.R. 28 dicembre 1979. A posteriori... la legge n. 45 del 1999 ha definitivamente chiarito la coincidente posizione di psicologi e medici con riferimento al servizio in questione e

conclamato la possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo...”.

Più recentemente, come accennato, si è espressa la **Regione Lazio con le circolari prot. n. 35608 del 22-3-2006 e prot. n. 68890 del 12-6-2006**, chiarendo in via definitiva ed inequivocabile l'obbligo delle Amministrazioni di considerare i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili aspiranti all'assegnazione di incarichi di direzione di strutture complesse e di Dipartimenti.

In particolare, con la circolare prot. n. 35608 del 22-3-2006, avente ad oggetto “Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione dipartimento” la Regione, previo richiamo delle stesse pronunce giurisprudenziali di cui sopra, ha chiarito che “Dalla lettura della giurisprudenza, nonché in ragione di quanto previsto dal D.L.vo n. 165/01, si evince che le funzioni dirigenziali sono di carattere prettamente gestionale ed organizzativo e, pertanto, si rileva con estrema chiarezza che il Dirigente Psicologo non può essere aprioristicamente escluso né dalle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di Struttura complessa, né, come precisato dal T.A.R. Sicilia, dalla direzione dei Dipartimenti... Nel caso del D.S.M., le Strutture complesse ad esso afferenti possono di volta in volta essere affidate a Direttori Psicologi o Medici Psichiatri, come si è detto senza aprioristiche conclusioni nei confronti dei primi, ad esclusione di strutture quali il SPDC per l'area medica e le U.O. di psicologia, per l'area di psicologia, le quali non possono che essere dirette, rispettivamente, da dirigenti appartenenti alla disciplina di medi-

cina ed appartenenti alla disciplina di psicologia. Pertanto le Aziende del S.S.N. nelle procedure selettive devono aprire anche ai Dirigenti Psicologi ai fini dell'attribuzione degli incarichi di direzione di Strutture complesse, ed includere gli stessi tra i possibili destinatari di incarichi di direzione di Dipartimenti”.

A conferma di questa indicazione la stessa Regione Lazio, con successiva circolare prot. n. 68890 del 12-6-2006, ha ulteriormente precisato che “...fermo restando il richiamo alle Aziende a voler consentire a tutte le categorie dirigenziali del ruolo sanitario adeguate opportunità di accesso alle posizioni apicali... si conferma che la partecipazione agli avvisi per il conferimento di incarichi di struttura complessa è consentita a più categorie nelle specifiche discipline per le quali il D.P.R. 484/97 prevede tali modalità di “accesso pluricategoriale...”.

Ciò nonostante, persiste un'ingiustificata tendenza ostruzionistica da parte dell'Ordine dei medici verso la categoria professionale degli Psicologi, come prova la nota in commento le cui premesse, si è dimostrato, paiono prive di consistenza giuridica e tendono ad indurre in errore le Amministrazioni destinatarie, che certamente non vorranno discostarsi dal sopra ricostruito panorama giurisprudenziale e dalle correlate disposizioni della Regione Lazio.

Dott.ssa **Marialori Zaccaria**  
Presidente dell'Ordine  
degli Psicologi del Lazio

*L'Ordine degli Psicologi  
del Lazio chiede  
l'intervento di Epifani*

## E ANCHE LA CGIL MEDICI SCENDE IN CAMPO (MA IN QUELLO SBAGLIATO)

*Al Segretario Generale  
della CGIL  
Guglielmo Epifani  
Al Segretario FP CGIL  
Medici Nazionale  
Massimo Cozza  
Al Segretario Generale  
FPCGIL di Roma e del Lazio  
Gianni Nigro  
E p.c. ad Aldo Santese  
Alla Segreteria FPCGIL  
Medici di Roma e del Lazio  
E p.c. AUPI Regione Lazio  
Giuseppe Inneo  
Componente del comitato  
scientifico dell'AUPI*

Siamo venuti a conoscenza del dibattito interno alla CGIL medici circa l'annosa questione delle dirigenze di Unità Operative Complesse da parte di psicologi a partire dalla vicenda della ASL RM/B dove il concorso per dirigente di UOC del DSM è stato aperto a medici e psicologi.

Tra l'altro la dizione del bando di concorso recita: "tre posti di direttore - responsabile di struttura complessa - **disciplina psicoterapia** - per l'area territoriale del DSM, per il I, III e IV distretto, **area di psicologia**", ed a nostro parere nessuno psichiatra potrebbe entrare nell'area di psicologia, in caso contrario ciò comporterebbe una grave violazione sia degli interessi dei pazienti che della normativa vigente in materia.

Vicenda questa emblematica per la complessità della questione che per decenni non ha trovato soluzione e che ora rischia di essere strumentalizzata da chi vuole difendere privilegi acquisiti o da chi cerca di sfondare con strategie articolate sul piano dell'egemonia culturale nel campo della Salute Mentale.

### LE TESI DEI MEDICI CGIL

*Al Segretario FP CGIL  
Medici Nazionale  
Massimo Cozza  
e p.c. Al Segretario FP CGIL  
di Roma e del Lazio  
Gianni Nigro*

Nell'ambito dell'ultimo esecutivo della FP CGIL Medici è stata evidenziata in modo evidente la problematica, peraltro conseguente ad un avviso di concorso della ASL RM B, della possibilità per i dirigenti psicologi di partecipare a concorsi per U.O.C. fino ad ora riservati ai dirigenti medici psichiatri. Come ho avuto modo di rappresentare per le vie brevi, nel corso di questi mesi, esiste un problema dei nostri iscritti psichiatri che non comprendono come possa diventare direttore di UOC uno psicologo in strutture in cui è prevista ad esempio una terapia farmacologica. Proprio nella AUSL RM B, grazie al Ns. segretario aziendale e, abbiamo realizzato un incontro specifico con gli psicologi della CGIL che, secondo il nostro parere, confondono il ruolo gestionale con il ruolo di un direttore di UOC che non può prescindere le specifiche competenze professionali.

Malgrado gli ulteriori incontri con L'Assessorato nella figura del dr. Natoli, non si è riusciti ad avere una posizione chiara e convincente.

La cosa è vissuta in malo modo dai Ns. iscritti psichiatrici non comprendono le motivazioni di tale posizione. Infatti, non è retorico ricordare che un iscritto CGIL, pur medico, pur psichiatra, crede nel valore della intercategoriale e nel rispetto di

ogni figura professionale. Questo per dire che non è possibile essere contrari a concorsi specifici per l'area di psicologia, di cui si sottolinea l'importanza e la valenza, ma che si avverte una questione di rivendicazione categoriale, che non può essere imputata ai medici, con conseguente confusione dei diversi ruoli.

Infatti, da una lettura del D.M. 30 gennaio 1998, applicativo del DPR 484/97, sulle tabelle relative alle discipline di equipollenza previste per i dirigenti del SSN, l'area di Psichiatria compare soltanto nell'area medica e delle specialità mediche, mentre la Psicologia compare solo nell'area di Psicologia e in quest'ultimo caso esiste, addirittura in modo contrario alla impostazione in argomento, la possibilità per i medici con servizi equipollenti, quali la Clinica Psichiatrica, la Psichiatria, la Neuropsichiatria, di partecipare a detta area concorsuale di psicologia.

Il problema, come vedi, è particolare e se vuoi paradossale.

Per quanto in premessa, nel pieno rispetto del principio etico alla base dell'appartenenza alla CGIL stessa, chiedo un riscontro su un problema che, ribadisco, non vuole essere categoriale ma di rispetto dell'appropriatezza richiesta nei confronti dei cittadini.

Comunque disponibile ad ogni chiarimento reputato utile e/o necessario, invio cordiali saluti.

**Aldo Santese**

*Per la Segreteria FP CGIL Medici  
di Roma e del Lazio*

Da tutte le leggi che governano la Salute Mentale e dalla pratica clinica sia in campo ospedaliero che territoriale, si evidenzia che la complessità dell'incontro tra professionalità e l'utilizzo combinato delle tecniche, caratterizzano la metodologia di elezione nella cura contemporanea del disagio mentale.

Tale affermazione non vuol dire che ogni atto terapeutico deve essere compiuto da un'équipe multidisciplinare, ma che il governo clinico deve riferirsi a differenti pratiche che in alcuni casi trovano una confluenza sul singolo caso trattato, in altri possono rimanere a livello di programmazione del servizio.

Risulta evidente come la direzione di questi servizi non potrà che cadere sulle due categorie dirigenziali storicamente presenti in questo ambito: i medici e gli psicologi.

Né una, né l'altra possono far valere diritti di priorità: la scelta verrà fatta in sede concorsuale. Risulta capzioso chiedersi come faccia uno psicologo a dirigere un servizio in cui vengano prescritti anche farmaci, visto che potremmo dire che nello stesso si fanno psicoterapie di vario orientamento o si erogano sussidi o si somministrano test. Del resto l'utenza per la quale è richiesto come prioritario un trattamento farmacologico, non è di certo la maggioranza dell'utenza che si rivolge ad un Dipartimento di Salute Mentale.

Giova, poi, sottolineare l'illegittimità della tendenza, delle Aziende del S.S.N.L., ad escludere aprioristicamente gli Psicologi Dirigenti dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per il conferimento di incarichi di direzione di strutture semplici e complesse, nonché di Dipartimenti e Distretti Sanitari; infatti, agli Psicologi è riconosciuto il diritto a partecipare alle procedure selettive per il conferimento degli incarichi summenzionati, come, anche, evidenziato da numerose pronunce giurisprudenziali.

Si rileva che tra le categorie professionali del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento per l'accesso all'ex II livello dirigenziale del S.S.N.) figurano gli Psicologi, per i quali non esiste alcuna preclusione normativa o contrattuale collettiva all'accesso agli incarichi di direzione di strutture complesse delle quali notoriamente costituiscono asse

portante insieme ai Medici (sul punto vedere riferimenti normativi in Allegato).

Con esplicito riferimento alla vicenda della Azienda USL RM/B si evidenzia che la previsione della possibilità di assegnare l'incarico di dirigente di UOC del DSM anche a degli Psicologi non si fonda su un fraintendimento tra il ruolo gestionale e quello di Direttore di UOC, come sostenuto dalla CGIL Medici, ma sulla semplice osservanza delle leggi vigenti in materia (vedansi Punto 2 dell'Allegato).

L'Ordine degli psicologi del Lazio da tempo ha proposto una doppia via per dirimere la questione delle dirigenze sanitarie. Immaginare che uno psicologo diriga una UOC del DSM non esclude che un altro possa dirigere una specifica UOC di psicologia, od una delle varie UOS presenti nel DSM. Si tratta di rispettare la specificità di quel determinato DSM, di quella ASL evitando di trovare in atti organizzativi locali la conferma di una specifica linea culturale - professionale elaborata altrove.

In sintesi: è impossibile insistere sull'esclusività della direzione in campo di Salute Mentale agli psichiatri a meno che non si voglia oggi aprire uno specifico Dipartimento di Psicologia per ogni ASL e trasformare il Dipartimento di Salute Mentale in un Dipartimento di Psichiatria. Saggio sarebbe incoraggiare le singole ASL a muoversi in base alle esigenze dei cittadini e del territorio, alla storia degli stessi, cercando di capire quali UOC servono, su quali UOS si devono organizzare, con quali obiettivi, e quindi quali dirigenti devono essere incaricati.

Alla luce di quanto esposto le affermazioni della CGIL Medici appaiono del tutto ingiustificate e prive di consistenza giuridica; le citate dichiarazioni riflettono una diffusa tendenza ostruzionistica (propria delle Aziende del S.S.N.) verso la categoria degli Psicologi, di cui viene illegittimamente richiesta l'esclusione dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di direzione di UOC.

Ciò che più stupisce è che dette dichiarazioni siano state rese dai componenti della più antica e rappresentativa organizzazione sindacale, quale è la CGIL, che a nostro avviso, dovrebbe operare nel rispetto ed a tutela di ogni

categoria professionale ed in osservanza del valore della intercategorialità.

Non bisogna trascurare il fatto che la Psicologia sia una risorsa, un vantaggio e una ricchezza del S.S.N. così come la Medicina, dette discipline perseguono il medesimo scopo consistente nel migliorare e garantire la sanità degli individui. Per il concreto raggiungimento del su indicato obiettivo è indispensabile non tralasciare il concetto di "centralità della persona", quindi rammentare sempre che un individuo non si compone di solo fisico, ma anche di una parte estremamente importante quale è quella psichica.

A tale proposito può essere utile ricordare che già nell'aprile del 1948 l'Organizzazione Mondiale della Sanità definiva la nozione di sanità come "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità mentale".

Il possesso del migliore stato di salute possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano; per garantire tale diritto è essenziale anche assicurare al singolo la tutela dello stato di benessere emotivo e psicologico, nel quale l'individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive, esercitare la propria funzione all'interno della società e rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno. Nell'atto costitutivo dell'OMS si ribadisce che "per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibile a tutti i popoli le cognizioni acquisite dalle scienze mediche, psicologiche e affini".

Principi riaffermati nella Legge istitutiva del S.S.N.L. del 1978 n. 833 al Punto 1: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il S.S.N.. La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana".

Infine, data la gravità dei fatti si richiede l'intervento del Segretario Generale della CGIL Guglielmo Epifani.

**Dott.ssa Marialori Zaccaria**  
Il Presidente dell'Ordine  
degli Psicologi del Lazio  
**Dott.ssa Gisella Gasparini**  
Il Coordinatore dell'Area Salute